

CONVENZIONE
Con la presente scrittura privata tra le parti

San Servolo Servizi srl società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. **Fulvio Landillo**, di seguito denominata **Committente**

e

Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS, con sede in Venezia - Mestre, Via Gazzera Alta 44, C. F., P. IVA: 00703690271, rappresentata dal legale rappresentante sig.ra **Laura Baldo**, nata a Venezia il 05.07.1960, residente a Spinea (VE) in via Fornase n. 66, di seguito denominata **Cooperativa**

premesse

- a) che la società San Servolo Servizi è una società unipersonale posseduta al 100% dalla Provincia di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo servizi è affidato *in house* il compito da parte della Provincia di Venezia di custodire, sorvegliare e valorizzare l'isola di San Servolo di proprietà della Provincia di Venezia;
- c) che la Società San Servolo servizi ha avuto in concessione dalla Provincia di Venezia parte dell'Isola di San Servolo in Venezia;
- d) che la Provincia di Venezia con proprio atto ha affidato a partire dall'anno 2000 alla Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS il servizio di pulizia, trasporto materiali, manutenzione ordinaria del verde erboso dell'isola di San Servolo;
- e) che la Società San Servolo Servizi ha il compito di gestire, in proprio o attraverso terzi, tutti i servizi offerti in isola di San Servolo;
- f) che la Società San Servolo Servizi ha già affidato il servizio di pulizia di parte dell'isola di San Servolo alla Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS rinnovando l'affidamento conferito a suo tempo dalla Provincia di Venezia;
- g) che si rende necessario aggiornare le modalità organizzative dell'affidamento del servizio di pulizia confermando la volontà della Società San Servolo Servizi di avvalersi della collaborazione della Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS che opera rivolgendosi in particolare ai cittadini residenti nel territorio della Provincia di Venezia, in conformità alla legge regionale 23/2006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007 di approvazione dell'"Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali" (recepita con deliberazione di G.C. n. 276 del 29 dicembre 2008);
- h) che la Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS di Mestre risulta iscritta all'albo regionale delle Cooperative della C.C.I.A.A. di Venezia con numero A105693 dal 15 dicembre 2004 nella sezione Cooperativa a Mutualità prevalente di diritto;
- i) che la Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS di Mestre applica il Sistema di Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2008;
- j) che la Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS di Mestre ha adottato un Sistema di gestione della Responsabilità Sociale conforme alla norma S.A. 8000, nonché un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- k) che la Società Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS di Mestre è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
- l) che l'affidamento avviene nel rispetto dei dettami di cui agli artt. N. 10, 12, 14 e 15 della legge Regione Veneto n. 23/2006;
- m) che come precisato dalla legge regionale 23/2006 la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt.117 e 118 della Costituzione, Legge 381/1991, Legge 328/2000 e DPCM 30.03.2001, D.Lgs 163/2006, L.R. 5/1996, L. R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevante esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della Società San Servolo Servizi di proprietà al 100% della Provincia di Venezia e per la volontà di favorire l'inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;
- n) che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del Convenzione è il Direttore Generale della Società, sig. Fulvio Landillo;

convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Convenzione.
2. San Servolo Servizi affida alla Cooperativa, che accetta incondizionatamente, lo svolgimento del servizio di pulizia di parti dell'isola di San Servolo e di facchinaggio da svolgersi in isola di San Servolo verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 13 della presente Convenzione. La Cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate e/o deboli di cui all'art. 3 della L. R. 23/2006. La Cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
3. La Cooperativa si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel progetto allegato "A" e secondo quanto previsto nell'allegato "B" quali parti integranti della Convenzione stessa, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite. La Cooperativa si impegna a svolgere i servizi impiegando i lavoratori da lunedì al sabato per complessive =82,5= ore settimanali. La Cooperativa si impegna

a svolgere le seguenti prestazioni: - operazioni giornaliere: apertura imposte degli uffici del Committente, svuotamento cestini, pulizia posacenere, spolveramento ad umido della mobilia, degli apparecchi telefonici, dei personal computer e delle suppellettili in genere (pulizia superfici solo ad altezza uomo), eliminazione di impronte da cristalli, sanificazione servizi igienici, scopatura e lavaggio pavimenti, scale, corridoi e reception, aspirazione dei tappeti, conferimento rifiuti al punto di raccolta; - operazioni settimanali: eliminazione di impronte da pannelli divisori, raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle diverse utenze e conferimento negli appositi cassonetti; - operazioni a giorni alterni: eliminazione di impronte da porte a specchi, lavaggio pavimenti uffici, sale d'attesa, aule studio e sale convegni, annaffiatura piante da interni, soffiatura marciapiedi esterni e deragnatura di tutti i locali; - operazioni mensili: spolveratura ad umido di porte e radiatori; - operazioni bimestrali: lucidatura dei pavimenti, lavaggio vetri e serramenti accessibili con normali scale, lavaggio davanzali; - operazioni semestrali: pulizia corpi illuminanti. Per quanto riguarda i pavimenti la Cooperativa si impegna ad utilizzare cere naturali o sintetiche aventi bassa percentuale polimerica, a lavare in modo radicale utilizzando nell'acqua di lavaggio e risciacquo un idoneo prodotto detergente e disinfettante ad azione germicida. Le pulizie si devono intendere comprensive dell'impiego da parte della Cooperativa delle attrezzature necessarie per espletare i servizi e dei detersivi per le pulizie. La Società San Servolo Servizi può chiedere alla Cooperativa di svolgere servizi di pulizia e di facchinaggio oltre a quanto previsto negli allegati citati. Tali richieste saranno formulate per iscritto da parte del Committente entro almeno 24 ore dall'inizio della prestazione e saranno fatturate mensilmente dalla Cooperativa in base al listino orario previsto nel successivo articolo 13.

4. La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'albo regionale delle Cooperative Sociali con il numero B/VE/0008 ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/1991. La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L. R. 23/2006, ossia: a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione con i cittadini, con gruppi sociali e con le istituzioni; b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale; c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento; d) solidità di bilancio dell'impresa; e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; f) rispetto delle norme contrattuali di settore; g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; h) qualificazione professionale degli operatori; i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati. La Cooperativa, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 2, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.
5. La Cooperativa nomina un Responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente Convenzione. Entro 10 giorni dall'affidamento la Cooperativa è tenuta a comunicare al Committente il nominativo di tale persona responsabile. Per ogni problema tecnico-logistico inerente la prestazione oggetto della presente Convenzione il Committente farà capo a questo responsabile tecnico.
6. La Cooperativa è tenuta a svolgere per tutto l'anno senza alcuna interruzione l'attività oggetto del presente Convenzione impiegando adeguato numero di personale; tale personale dovrà essere capace di espletare tutte le mansioni previste dalla presente Convenzione. La Cooperativa è tenuta ad impiegare personale regolarmente assunto in rispetto di ogni norma e regolamento previsto dal Convenzione Nazionale di riferimento.
7. Il personale della Cooperativa impiegato a San Servolo è tenuto ad indossare idonea divisa da lavoro preventivamente approvata dal Committente e gli altri indumenti prescritti ed utili ai fini di igiene e sicurezza e a portare ben visibile una targhetta recante la scritta, il logo o distintivo di riconoscimento della Cooperativa e il nome del lavoratore.
8. La Cooperativa dichiara di essere a conoscenza del trattamento minimo inderogabile retribuito, normativo e previdenziale, spettante ai propri dipendenti ai sensi di legge e si impegna conseguentemente ad osservarlo, anche in caso di soci di cooperativa. In ogni caso dichiara di liberare dal vincolo di solidarietà, per la corresponsione di cui sopra, il Committente e di manlevare e tenere indenne espressamente lo stesso da ogni responsabilità. Analogamente la Cooperativa dovrà provvedere per i nuovi eventuali inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi. La Cooperativa deve esibire ad ogni richiesta del Committente, in originale o copia autentica, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni o comunque ogni documento previsto in tal senso della legislazione in vigore e copie delle ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalla vigenti disposizioni di legge. Tali vincoli valgono per la Cooperativa, per i suoi dipendenti e/o soci di cooperativa. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dalla presente Convenzione che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità il Committente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi del successivo art. 20. Il Committente potrà chiedere alla Cooperativa la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Qualora il Committente accerti che la Cooperativa si è avvalsa, per l'esecuzione della Convenzione, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione previste dalla presente Convenzione. Il Committente provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti.

9. La prestazione della Cooperativa deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. La Cooperativa è tenuta a presentare alla Società San Servolo Servizi al momento della stipula del Convenzione la seguente documentazione necessaria al Committente anche per la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze): a) la lista del personale che impiega, b) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); c) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il nominativo del rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08; d) il nominativo del medico competente; e) il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e quant'altro obbligato per legge. Tale documentazione dovrà essere aggiornata secondo quanto previsto dalla legge e in caso di sostituzione di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L'allontanamento dal servizio del personale da parte della dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni.
10. Il Committente fornirà alla Cooperativa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il suo personale, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, attraverso estratto della propria documentazione (Documento di Valutazione dei Rischi) e il Piano di Emergenza. La Cooperativa dovrà comunicare al Committente le misure adottate per prevenire i rischi relativi all'attività svolta (indicazione dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, delle procedure adottate, ecc.). Tutto il personale della Cooperativa impiegato presso l'isola di San Servolo dovrà essere stato informato dalla Cooperativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi specifici a cui è esposto in relazione all'attività svolta, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze utilizzate, ecc. così come previsto dal D.lgs. 81/08. In particolare, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, la Cooperativa e la Società San Servolo Servizi sono tenuti ad effettuare congiuntamente una visita dei luoghi di lavoro e stipulare un verbale di sopralluogo come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. Le parti congiuntamente si impegnano a cooperare per attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
11. La Cooperativa è tenuta ad evitare qualsiasi interruzione del servizio e la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione assumendo su di sé i rischi di malattie e infortunio degli addetti ai servizi assegnati dal Committente assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza dei servizi stessi, salvo cause di forza maggiore tempestivamente comunicate alla Direzione della Società San Servolo Servizi.
12. Il Committente si riserva ogni e più ampia facoltà di verificare il pieno rispetto di tutte le clausole del presente Convenzione anche tramite periodici sopralluoghi. Tutto il personale a vario titolo impiegato dalla Cooperativa presso l'Isola di San Servolo è tenuto al pieno rispetto di ogni ordine di servizio che il Committente impartirà. La Cooperativa è tenuta a cooperare attivamente con il Committente nella risoluzione di eventuali problemi tecnico-logistici.
13. A fronte dei servizi svolti di cui all'art. 3, la Cooperativa percepirà da San Servolo Servizi la somma mensile di euro =6.670= oltre l'iva di legge. Per ogni ora ordinaria diurna effettuata dalla Cooperativa in aggiunta a quanto previsto nell'allegato "A", San Servolo Servizi pagherà la Cooperativa euro =18,50= oltre l'iva di legge. Per ogni ora notturna effettuata dalla Cooperativa, San Servolo Servizi pagherà la Cooperativa euro =21,62= oltre l'iva di legge. Per ogni ora festiva effettuata dalla Cooperativa, San Servolo Servizi pagherà la Cooperativa euro =23,70= oltre l'iva di legge. Per ogni ora effettuata dalla Cooperativa nella giornata di sabato, San Servolo Servizi pagherà la Cooperativa euro =21,45= oltre l'iva di legge. Per ogni ora ordinaria diurna di facchinaggio effettuata dalla Cooperativa in aggiunta a quanto previsto nell'allegato "A" San Servolo Servizi pagherà la Cooperativa euro =17,20= oltre l'iva di legge. Tali servizi verranno fatturati mensilmente dalla Cooperativa che verrà liquidata entro =60= (sessanta) giorni dalla data di arrivo della relativa fattura al protocollo generale del Committente. Per quanto riguarda i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi al presente affidamento la Società San Servolo Servizi conferirà alla Cooperativa euro =1.500= annui oltre l'iva. Ogni fattura emessa dalla Cooperativa sarà saldata sempre previo accertamento da parte del Committente che la prestazione si stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente Convenzione e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine la Cooperativa ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità. Le fatture della Cooperativa devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.
14. I corrispettivi di cui al punto 13 spettanti alla Cooperativa saranno aggiornati su richiesta della Cooperativa per i periodi annuali successivi al primo con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente a quello a cui il corrispettivo stesso si riferisce.

15. La presente Convenzione ha la durata di mesi =18= a decorrere dall'1 luglio 2012 venendo pertanto a scadere il 31 dicembre 2013.
16. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio oggetto del presente Convenzione per un periodo non superiore a =6= mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento e/o di gara d'appalto e nel rispetto delle discipline vigenti, fermo restando la verifica della permanenza, in capo alla Cooperativa sociale affidataria, dei requisiti sociali e professionali richiesti al momento dell'affidamento iniziale.
17. La Cooperativa, per fatto proprio o di un suo dipendente e/o socio di cooperativa compreso eventuali soci volontari, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto della presente Convenzione. A tale scopo la Cooperativa dovrà stipulare, con oneri a suo carico e per tutta la durata della presente Convenzione, con una Compagnia di primaria importanza una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di € =2.500.000,00= per sinistro e per persona; la suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte della Cooperativa, per la quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque essa medesima. Il Committente, con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati al Committente. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti del Committente per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività della Cooperativa oggetto della presente Convenzione, fermo l'obbligo della Cooperativa stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale per il Committente e pertanto qualora la Cooperativa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, la Convenzione si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 20.
18. A garanzia delle prestazioni contrattuali, posto che la Cooperativa applica il Sistema di Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2008 per il servizio oggetto della presente Convenzione nonché per l'attività di integrazione lavorativa di persone in stato di svantaggio, dovrà stipulare e consegnare al Committente entro i termini da questo fissati una polizza fidejussoria pari ad euro =2.000=.
19. La Cooperativa dovrà adempiere all'istruzione dei propri addetti relativamente ad ogni singolo ordine servizio, comunicazione operativa e prestazione specificata nella presente Convenzione e/o emanata dalla Società San Servolo Servizi. L'ingiustificata inadempienza delle istruzioni comporterà l'applicazione di una penale di euro =500=.
20. La Convenzione si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Cooperativa nelle seguenti ipotesi: a) la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali; b) ove sia riscontrata frode nell'esecuzione del servizio; c) ove sia riscontrata manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato; d) ove sia riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; e) ove sia accertata la sostituzione della Cooperativa da parte di un soggetto terzo nella conduzione di tutto o parte del servizio affidato; f) mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro; g) mancata reintegrazione del deposito cauzionale; h) in casi di cessione dell'Azienda, per cessione ramo d'attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa; i) qualora la Cooperativa non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa prevista dal presente Convenzione; l) in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio; m) in caso di assenza di uno o più operatori dal posto di lavoro, non eventualmente concordato preventivamente oppure opportunamente giustificato con il Committente, qualora tale inadempimento si sia ripetuto per più di tre volte; n) applicazione per tre volte delle penalità previste all'art. 19. Nei casi su citati il Committente si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sulla cauzione costituita a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva comunque la richiesta da parte del Committente di risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La decisione in merito la clausola risolutiva dovrà essere invocata con semplice provvedimento amministrativo dal Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della eventuale inadempienza e comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
21. In ogni momento il Committente può effettuare verifiche e controlli sull'operato della Cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente Convenzione. Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività della Cooperativa sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un *report* annuale redatto a cura della Cooperativa e conclusiva del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.
22. Con l'avvenuta risoluzione della Convenzione sorge per il Committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Cooperativa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento al domicilio della Cooperativa inadempiente. A questa ultima sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dalla Convenzione risolta e per la durata dell'intera Convenzione, con prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti della Cooperativa. L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa dalle responsabilità civili e penali in cui lo stessa possa incorrere a norma di legge.

23. Il subappalto dei servizi oggetto della presente Convenzione non è permesso.
24. E' vietato alla Cooperativa la cessione anche parziale della presente Convenzione.
25. Contestualmente all'avvio del servizio oggetto del presente Convenzione il Committente redigerà il "verbale di avvio dell'esecuzione del Convenzione" che conterrà l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui la Cooperativa svolgerà l'attività, la dichiarazione che gli ambienti nei quali si effettuerà l'attività della Cooperativa sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività della Cooperativa. Il suddetto verbale è redatto in doppio esemplare e firmato dal Committente e dalla Cooperativa. Qualora la Cooperativa intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, la Cooperativa è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione.
26. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso della Cooperativa per ritardo nell'avvio del servizio oggetto del presente Convenzione attribuibile a fatto o colpa del Committente, la Cooperativa ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente, la Cooperativa ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo.
27. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il Committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, per ragioni di pubblico interesse o necessità o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione a regola d'arte della prestazione. Il Committente con l'intervento della Cooperativa compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione oggetto della Convenzione, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione della Convenzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dalla Cooperativa. Il verbale di ripresa dell'esecuzione della Convenzione, da redigere a cura del Committente non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dalla Cooperativa. Nel verbale di ripresa dell'esecuzione della Convenzione il Committente indica il nuovo termine ultimo di esecuzione della Convenzione calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
28. Nessuna variazione o modifica alla Convenzione può essere introdotta dalla Cooperativa se non disposta dal Committente e accettata dalla Cooperativa.
29. La presente Convenzione è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal Convenzione. Le verifiche saranno documentate mediante apposito verbale.
30. Le verifiche di conformità di cui all'articolo precedente si svolgono almeno ogni due mesi in date decise dal Committente per permettere un adeguato accertamento progressivo e il controllo della regolare esecuzione delle prestazioni. Resta fermo comunque la possibilità da parte del Committente di procedere a verifiche della corretta prestazione attraverso controlli a campione e verifiche ispettive non programmate.
31. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione della presente Convenzione può essere definita dal Committente e dalla Cooperativa mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. La decisione di controversie non rimediabili mediante transazione o accordo similare sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato dal Committente, l'altro dalla Cooperativa, il terzo, che fungerà da Presidente, dal Presidente del Tribunale di Venezia, al quale spetta altresì la nomina del secondo arbitro qualora la parte convenuta non vi abbia provveduto entro il termine di =30= (trenta) giorni dalla notifica della domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a norma del Codice di Procedura Civile secondo diritto.
32. Il Committente è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto della Convenzione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
33. L'onere della registrazione del presente atto grava sulla Cooperativa.

34. Qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.
35. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciali che regola la materia.
36. Sono parte integrante della presente Convenzione: il progetto del servizio allegato "A" di cui all'art. 3; l'allegato "B" di cui all'art. 3.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 28 giugno 2012.

Cooperativa Sociale LIBERTA' ONLUS



**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LIBERTA' ONLUS**
Via Gazzera Alta, 44
30174 MESTRE (VE)
P.IVA 00703690271

San Servolo Servizi srl



SAN SERVOLO SERVIZI srl
Isola di San-Servolo - 30100 VENEZIA
Tel. 041.2765001 - Fax 041.2765402
C.F. e P.IVA 03544490273